



DECRETO 5 ottobre 1999 n.101

REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Modifiche dello statuto degli psicologi della Repubblica di San Marino**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'art.54 della Legge 20 febbraio 1991 n.28;*

*Vista la delibera del Congresso di Stato in data 27 settembre 1999 n.48;*

*Considerato che in applicazione dell'art.54 della Legge 20 febbraio 1991 n.28 è stato emanato il Decreto Reggenziale del 29 settembre 1995 n.110 ratificato dal Consiglio Grande e Generale assunto il n.123 del 14 novembre 1995;*

*considerato altresì che a seguito dei suddetti Decreti è stato accordato il riconoscimento giuridico all'Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino e approvato lo Statuto nel testo allegato agli stessi;*

*ritenuto che sono state espletate le formalità per l'approvazione dello Statuto;*

*Valendo Ci delle Nostre Facoltà,*

*Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

Articolo Unico

L'Ordine degli Psicologi è retto dallo Statuto allegato al presente Decreto Reggenziale.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 ottobre 1999/1699 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Giuseppe Arzilli - Marino Bollini*

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

## TITOLO I

### COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI DELL'ORDINE OGGETTO DELLA PROFESSIONE

#### Art.1

(Costituzione dell'Ordine ed istituzione dell'Albo)

E' costituito l'Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino, ente pubblico autonomo, dotato di personalità giuridica, le cui funzioni ed organizzazione sono disciplinate dal presente Statuto e dalla Legge 20 Febbraio 1991, n. 28.

Hanno diritto di essere iscritti all'Ordine i laureati in Psicologia che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal presente Statuto.

E' istituito l'Albo degli Psicologi della Repubblica di San Marino, le cui funzioni sono disciplinate dal presente Statuto e dalla Legge 20 Febbraio 1991, n. 28.

Hanno diritto di essere iscritti all'Albo gli psicologi già iscritti all'Ordine che siano esenti dai motivi di incompatibilità previsti dal presente Statuto.

#### Articolo 2

(Sede)

L'Ordine degli Psicologi ha sede nella Repubblica di San Marino presso lo studio del Presidente o presso uno studio designato dall'Ordine.

L'Albo degli Psicologi è tenuto e rappresentato dall'Ordine degli Psicologi a tenore delle norme del presente Statuto e della Legge 20 Febbraio 1991, n. 28.

#### Articolo 3

## (Scopi)

L'Ordine degli Psicologi nella piena autonomia sancita dalla Legge 20 Febbraio 1991 n. 28, che disciplina le libere professioni, non ha alcun fine di lucro e si propone di:

- a) dettare, coordinare e fare applicare, nel rispetto della legislazione vigente, le regole deontologiche, morali, sociali ed economiche della professione di Psicologo;
- b) salvaguardare la professione sotto il profilo morale ed intellettuale;
- c) attuare le aspirazioni sociali della categoria e tutelarne gli interessi;
- d) vigilare sullo svolgimento della professione, al fine di garantirne la correttezza, e reprimere ogni abuso di cui venga a conoscenza;
- e) adoperarsi per l'elevazione ed il progresso, sia sul piano morale che su quello scientifico e tecnico, della professione;
- f) agevolare e promuovere l'aggiornamento professionale.

## Articolo 4

### (Oggetto della professione)

Formano l'oggetto della professione di psicologo le attività di carattere socio sanitario relative alla prevenzione, alla diagnosi, alla psicoterapia, al sostegno ed alla riabilitazione psicologica alla persona, alla famiglia, al gruppo ed alla comunità, nonché gli interventi in ambito psicologico nel sociale.

Vengono altresì incluse nella professione le attività di ricerca, di sperimentazione e di didattica e prevenzione nei settori sopra indicati.

## TITOLO II

### ISCRIZIONE ALL 'ORDINE E ALL'ALBO

## Articolo 5

### (Iscrizione all'Ordine e Iscrizione all'Albo)

L'iscrizione all'Ordine degli Psicologi è disposta dal Consiglio dell'Ordine su istanza dell'interessato, alla quale devono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma che segue. L'iscrizione all'Ordine degli Psicologi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini sammarinesi o cittadini di altro Stato residenti in San Marino;
- b) godere dei diritti civili;
- c) essere in possesso della laurea in Psicologia presso un'Università nazionale o straniera ufficialmente riconosciuta;

d) avere conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione. Il venire meno, per qualunque motivo, anche di uno solo dei requisiti previsti nel comma precedente comporta la cancellazione dell'iscritto dall'Ordine.

L'iscritto che sia stato cancellato dall'Ordine per perdita di uno dei requisiti previsti nel primo comma ha tuttavia diritto di essere nuovamente iscritto quando ne faccia domanda al Consiglio allegando i documenti comprovanti il riacquisto dei requisiti medesimi

L'iscrizione all'Albo, che deve essere soddisfatta per esercitare la libera professione, comporta l'appartenenza all'Ordine e l'accertata inesistenza di condizioni di incompatibilità, fissate dalla legge e/o dal presente Statuto ed è subordinata in considerazione del fatto che la libera professione di psicologo si esplica essenzialmente nella consulenza e nella psicoterapia, chiaramente documentata da una specifica formazione professionale

## Articolo 6

### (Abilitazione)

L'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo è concessa a chi abbia sostenuto e superato con esito positivo l'apposito esame di Stato dinanzi alla Commissione Esaminatrice prevista dalla Legge 20 Febbraio 1991 n. 28.

I membri della Commissione Esaminatrice debbono essere scelti tra i laureati in psicologia che per almeno 5 anni abbiano esercitato nella Repubblica di San Marino od in Italia le funzioni di Psicologo o la professione di Psicoterapeuta.

I membri della Commissione esaminatrice nominati dall'Ordine sono tre.

Due dei membri sono di nomina del Congresso di Stato e uno in qualità di Presidente nominato dal Segretario di Stato per la Giustizia. Oltre ai membri effettivi, devono essere nominati altrettanti supplenti cui compete la funzione di sostituire i membri effettivi che, per qualunque motivo, si trovino nell'impossibilità di prendere parte alle operazioni d'esame.

Coloro che intendono sostenere l'esame di abilitazione debbono farne domanda all'Ordine allegando i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) d) dell'Art. 5 e l'espletamento del tirocinio professionale previsto dall'Art. 7 del presente Statuto.

L'esame, consistente in una prova scritta e in una orale, ha il fine di verificare le conoscenze acquisite nel corso della formazione e del tirocinio.

Sia la prova scritta che la prova orale verteranno su uno o più temi concernenti le seguenti materie:

- a) Psicologia Clinica;
- b) Psicologia Generale;
- c) Psicologia dello Sviluppo;
- d) Psicologia Sociale;

#### e) Psicologia del Lavoro.

Durante la prova orale verranno inoltre poste domande relative all'ordinamento e alla deontologia professionali.

L'esame avrà cadenza annuale.

Il Consiglio dell'Ordine di San Marino in collaborazione con l'Università degli Studi di San Marino, provvederà ad emettere un regolamento che detti una precisa disciplina delle formalità e delle procedure da adottarsi nell'espletamento delle operazioni d'esame.

L'abilitazione professionale o specializzazione conseguita in un altro Stato con cui esistono rapporti di reciprocità viene riconosciuta fatti salvi i restanti requisiti.

#### Articolo 7

##### (Tirocinio)

All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream.

Coloro che intendono effettuare il tirocinio professionale debbono darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine; alla comunicazione debbono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, lettere a), b), c).

Il tirocinio deve essere effettuato presso i Dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle Università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dal Consiglio dell'Ordine.

La pratica professionale si articola in due semestri, i due semestri di tirocinio avranno carattere continuativo con inizio il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno, devono riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree: psicologia generale, psicologia clinica, psicologia sociale, psicologia dello sviluppo e psicologia del lavoro.

Lo svolgimento del tirocinio viene documentato da un apposito attestato rilasciato dall'Università Sammarinese o Italiana o dall'Ordine sammarinese o dal servizio preposto che rechi il diario di presenza giornaliera di ciascun tirocinante indicante l'attività svolta ed il Tutor di riferimento del tirocinante.

E' riconosciuto altresì il tirocinio espletato anche al di fuori del territorio nazionale purché siano rispettate le modalità di cui al comma precedente.

#### Articolo 8

##### (Esercizio dell'attività psicoterapeutica)

L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano un'adeguata formazione e un addestramento in psicoterapia, attivati presso scuole di specializzazione universitarie sammarinesi od italiane o presso

istituti autorizzati dalla Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione, gli Affari Sociali, gli Istituti Culturali e la Giustizia con l'Ordine.

Vengono altresì considerate riconosciute le specializzazioni universitarie.

Gli psicoterapeuti non medici devono astenersi da qualsiasi intervento di competenza esclusiva della professione medica.

Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.

### TITOLO III

#### REGOLE DEONTOLOGICHE DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

##### Articolo 9

###### (Doveri generali)

Ciascun iscritto all'Ordine, anche al di fuori dell'esercizio della professione di psicologo, deve tenere una condotta irreprensibile, improntata al decoro, alla dignità ed alla probità che si addicono alle sue funzioni.

##### Articolo 10

###### (Rapporto con gli utenti)

Lo psicologo è tenuto, nell'esercizio delle proprie funzioni con gli utenti, a seguire i successivi principi:

- a) l'esercizio professionale dello psicologo è rivolto a qualsiasi utente, senza alcuna discriminazione;
- b) s'intende per utente chiunque (singolo, gruppo, organizzazione, istituzione) possa avvalersi in proprio o per tramite di chi ne ha la responsabilità per lui, dell'intervento dello psicologo;
- c) quando committente ed utente non coincidono, la trasmissione di informazioni o relazioni al committente deve ricevere il consenso dell'utente e/o essere preventivamente autorizzata a termine di legge;
- d) ogni utente ha diritto di ricevere dallo psicologo informazioni chiare ed esaurienti prima di qualsiasi attività psicologica che lo riguardi, soprattutto per quanto concerne la probabile durata, il costo, la metodologia impiegata, i prevedibili cambiamenti e le possibili conseguenze dell'attività medesima; in caso di minori o di casi assimilabili, tale diritto si trasferisce al committente non utente che ne cura la tutela;
- e) lo psicologo può lavorare per un utente, solo se l'utente è esso stesso committente o comunque consenziente; in caso di minori vale la clausola di cui al comma d del presente articolo;

- f) lo psicologo, nel rispetto della vigente normativa giuridica, mantiene il segreto su quanto viene a conoscenza nell'esercizio della professione, salvo consenso dell'utente;
- g) ogni forma di rilevazione diretta o strumentale sull'utente ed ogni eventuale utilizzazione di essa è consentita solo previo consenso dell'utente, tranne il caso in cui ricorra un superiore interesse dell'utente stesso;
- h) nei diversi ambiti di lavoro lo psicologo non assume in quanto tali ruoli o funzioni non concernenti la propria professionalità specifica;
- i) lo psicologo si impegna a coltivare la propria formazione permanente per un miglioramento del livello professionale ed a promuovere il più alto livello degli studi in campo psicologico;
- l) lo psicologo, per quanto concerne eventuali dichiarazioni verbali o scritte inerenti l'oggetto della sua professionalità, deve rigorosamente attenersi alla conoscenza oggettiva dei fatti ed alle fonti dirette di conoscenza professionale.

## Articolo 11

### (Rapporti con i committenti)

Lo psicologo è tenuto, nell'esercizio delle proprie funzioni con i committenti, a seguire i successivi principi:

- a) lo psicologo non accetta committenze di lavoro che pongano interferenze alla sua autonomia professionale o che non si configurino in un rapporto professionale formalizzato;
- b) lo psicologo non accetta altresì committenze di lavoro in contrasto con i principi della sua professione o che richiedano competenze differenti o non specifiche rispetto a quelle personalmente acquisite;
- c) lo psicologo non permette che psicologi in carica all'Ordine Professionale possano decidere delle tecniche o dei metodi che egli utilizza professionalmente: tale scelta e relativo uso competono alla discrezionalità dello psicologo che ne assume la responsabilità sulla base della propria competenza specifica;
- d) il materiale preparato dallo psicologo nello svolgimento delle sue regolari mansioni su indicazione precisa dell'Ente per cui lavora, è di proprietà dell'Ente. Tale materiale potrà essere reso pubblico dallo psicologo previa autorizzazione dell'Ente e rispettosa attribuzione dei meriti;
- e) il materiale tratto indirettamente dalle attività svolte presso un Ente o per conto di un Ente, di cui lo psicologo è in diritto di assumersi personalmente la responsabilità, potrà essere pubblicato indicando che l'Ente declina ogni responsabilità al riguardo;
- f) lo psicologo ha il dovere di rendere note e trasparenti, su richiesta del proprio Ordine le operazioni che denotano come scientifica la propria attività. Egli non deve accettare una committenza che non permetta di rendere pubbliche e controllabili le proprie operazioni.

## Articolo 12

### (Rapporti con i colleghi)

Lo psicologo è tenuto, nell'esercizio delle proprie funzioni con i colleghi, a seguire i successivi principi:

- a) lo psicologo non offre servizi professionali ad utenti per cui già lavora un altro collega, se non previa comunicazione od accordo con quest'ultimo;
- b) lo psicologo evita qualsiasi comportamento volto a sottrarre indebitamente committenti ad altro collega;
- c) lo psicologo non riceve né offre percentuali, rimborsi o altre forme di remunerazione per il passaggio di committenti a/da altri colleghi;
- d) lo psicologo tende a definire quanto più possibile le proprie competenze nell'ambito dei differenti settori professionali, indirizzando eventualmente l'utente - committente al collega più specificatamente competente;
- e) nel rapporto con i componenti l'équipe di lavoro, lo psicologo si mantiene negli ambiti professionali di sua competenza, nel rispetto del principio delle reciproche competenze.

### Articolo 13

#### (Rapporti con l'Ordine)

Lo psicologo è tenuto a rispettare, nel rapporto con l'ordine, i successivi principi:

- a) lo psicologo si comporta in modo congruente con la dignità professionale e civile concorrendo a denotare e connotare positivamente l'immagine della psicologia e del ruolo professionale;
- b) le attività di propaganda, di promozione e/o pubblicitarie in generale devono essere contenute entro i limiti della serietà scientifica e professionale, in particolare devono evitare di suscitare illusioni, speranze o timori ingiustificati;
- c) nel proprio lavoro professionale e di ricerca lo psicologo avrà cura di non ledere la libertà e la dignità umana;
- d) il Consiglio dell'Ordine si riserva di valutare ed autorizzare o di censurare eventuali iniziative che vadano a ledere l'immagine professionale.

### Articolo 14

#### (Tariffe professionali)

I professionisti di cui alla presente legge, hanno diritto oltre al rimborso per le spese sostenute, al compenso dell'opera svolta in misura adeguata all'entità e rilevanza della prestazione ed al decoro della professione. La misura del compenso è determinata da apposita tariffa emanata con Decreto Reggenziale, su proposta della Commissione Nazionale delle Libere Professioni, sentito il parere del Consiglio dell'Ordine.



## TITOLO IV

### ORGANI DELL'ORDINE

#### Articolo 15

(Organi)

Sono organi dell'Ordine:

1. l'Assemblea;
2. il Presidente;
3. il Consiglio;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche all'interno dell'Ordine sono del tutto gratuite e pertanto coloro che sono chiamati a ricoprirle non hanno diritto a retribuzione alcuna.

Le cariche potranno essere ricoperte dai liberi professionisti e/o da dipendenti della Pubblica Amministrazione o di strutture private, cittadini sammarinesi o residenti con altra cittadinanza con i limiti previsti dall'art. 12 della Legge 20 Febbraio 1991 n. 28.

#### Articolo 16

(Assemblea)

L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti all'Ordine che abbiano eseguito il versamento delle quote sociali.

#### Articolo 17

(Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea degli iscritti all'Ordine deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il primo semestre di ogni anno ed ha le seguenti competenze:

1. discute ed approva il Bilancio di previsione e il Conto consuntivo;
2. provvede alla elezione dei membri del Consiglio;
3. elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
4. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto inoltrandole agli organi competenti;
5. discute e delibera su ogni altro oggetto attinente alla gestione dell'Ordine che dal presente Statuto e dalla legge sia riservato alla sua competenza.

#### Articolo 18

#### (Avviso di convocazione)

L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo di lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima della data di convocazione, nella quale debbono essere indicati, il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Nella stessa lettera debbono essere fissati anche il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione, da tenersi nell'eventualità che nella prima convocazione non sia intervenuto il numero di iscritti all'Ordine richiesto dal presente Statuto per la regolare costituzione dell'Assemblea. La seconda convocazione deve essere fissata almeno mezz'ora dopo la prima.

Il Consiglio si compone di tre membri, due dei quali devono essere necessariamente iscritti anche all'Albo. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri. Il Consiglio dell'Ordine ed il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni, con inizio dalla data del rispettivo insediamento, ed i suoi membri possono essere rieletti al termine del triennio.

#### Articolo 19

##### (Convocazione obbligatoria)

Il Presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda dal Collegio dei Revisori, da almeno 2/5 degli iscritti all'Ordine e nella domanda vengono indicati gli argomenti da trattare.

Se il Presidente non provvede entro i 15 giorni successivi alla domanda, il Collegio dei Revisori o gli iscritti all'Ordine richiedente possono procedere direttamente alla convocazione.

#### Articolo 20

##### (Validità delle convocazioni e delle deliberazioni)

L'Assemblea quando sia stata regolarmente convocata è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 1/3 degli iscritti all'Ordine, ed in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di iscritti.

Gli iscritti all'Ordine o all'Albo hanno gli stessi diritti di voto all'interno dell'assemblea.

L'Assemblea delibera comunque a maggioranza assoluta dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

L'Assemblea, salve le formalità di convocazione che siano inderogabilmente prescritte dalla legge, si reputa in uguale modo regolarmente costituita, anche in assenza delle formalità previste dal presente Statuto, quando in essa sono presenti tutti gli iscritti all'Ordine e Albo. Tuttavia in altre ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si senta sufficientemente informato.

#### Articolo 21

##### (Adempimenti iniziali)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, o in caso di impedimento di questi da un iscritto all'Albo eletto tra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea facendone inserire apposita menzione nel verbale.

Una volta constatata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, né la costituzione medesima, né la validità delle deliberazioni potranno essere infirmate da astensioni dal voto o da allontanamento di intervenuti che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel corso dell'adunanza.

## Articolo 22

(Modalità di svolgimento delle Assemblee)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione scelte dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da processo verbale contestualmente redatto dal Segretario del Consiglio sull'apposito libro, sotto la responsabilità del Presidente, e da entrambi sottoscritto.

Nel verbale debbono essere riassunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni degli iscritti.

## Articolo 23

(Rinnovo delle cariche)

L'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti è convocata dal Presidente ed ha luogo entro i due mesi precedenti la scadenza e si svolge con le modalità stabilite dagli artt. 27, 28, 29, e 30 della Legge 20 Febbraio 1991, n.° 28.

## Articolo 24

(Consiglio)

L'Ordine è retto da un Consiglio composto da tre membri.

Partecipano all'elezione del Consiglio tutti gli iscritti all'Ordine in regola con il versamento dei contributi (fatte salve le diverse disposizioni di singoli ordini o collegi di cui al terzo comma dell'art. 12 della Legge 20 Febbraio 1991 n. 28).

E' ammessa la presentazione di liste contenenti ciascuna un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere, purché sottoscritta da un numero di presentatori non candidati almeno pari al doppio dei Consiglieri da eleggere: in presenza di una o più liste, l'elettore esprime il voto nell'ambito delle liste stesse e con preferenze nel limite dei due terzi dei consiglieri da eleggere anche se appartenenti a liste diverse ovvero non inclusi in alcuna lista.

La votazione potrà anche avvenire per corrispondenza e sarà regolamentata dal Consiglio medesimo.

Il Consiglio dura in carica per tre anni ed i suoi membri possono essere nuovamente eletti dopo la scadenza del Consiglio.

Il Consigliere deceduto, dimesso o decaduto è sostituito dall'iscritto che sia risultato primo fra i non eletti, il Consigliere resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

## Articolo 25

### (Poteri e competenze del Consiglio)

Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni previste dalla Legge 20 Febbraio 1991 n.° 28, e può fare tutto quanto sia reputato necessario od utile per il raggiungimento degli scopi dell'Ordine, a meno che non si tratti di funzioni che dalla Legge o dal presente Statuto sono riservate alla competenza di altri organi o di altri enti.

Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni:

- a) provvede alla tenuta dell'Albo, disponendo le relative iscrizioni, cancellazioni, annotazioni ed aggiornamenti;
- b) cura l'osservanza delle leggi concernenti la professione e tutela l'indipendenza ed il decoro professionali;
- c) vigila sull'uso del titolo professionale e svolge le opportune iniziative per la repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- d) esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo;
- e) fissa e cura il rispetto dei principi deontologici da osservare nell'esercizio della professione;
- f) promuove e favorisce le iniziative intese all'aggiornamento e perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti, nonché all'esame degli argomenti di interesse professionale;
- g) può agire o essere convenuto in giudizio, o costituirsi parte civile, per gli interessi generali della professione;
- h) propone alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni le tariffe professionali ed il loro aggiornamento;
- i) esprime pareri sulla liquidazione dei compensi professionali;
- l) delibera la convocazione dell'assemblea dell'Ordine a norma della Legge quadro e del presente Statuto, nonché ogni qualvolta si appalesi opportuno ovvero quando ne sia fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo degli iscritti all'Ordine;
- m) stabilisce, nei modi indicati dal relativo ordinamento professionale e comunque entro i limiti necessari alla copertura delle spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo a carico degli iscritti, della tassa di iscrizione o di quante altre il consiglio

ritenga necessario adottarne, di quella per il rilascio di certificati, copie e tessere, nonché per il parere sulla liquidazione dei compensi professionali ecc.;

- n) interviene per la composizione delle controversie tra iscritti all'albo e tra questi ed i loro committenti;
- o) provvede all'amministrazione dei beni dell'Ordine ed alla gestione finanziaria, compilando annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- p) designa i propri rappresentanti in organismi o Commissioni, enti e simili, sia statali che privati, sia a carattere nazionale che internazionale.

## Articolo 26

(Presidente, Segretario e Tesoriere)

Il Consiglio elegge a maggioranza nel proprio seno un Presidente, in applicazione dell'art. 26 della Legge 20 Febbraio 1991 n. 28, un Segretario ed un Tesoriere.

Al Presidente spettano la rappresentanza legale dell'Ordine e le altre attribuzioni conferitegli dalla legge o dal presente Statuto.

Al Segretario competono la redazione dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea, la materiale esecuzione delle iscrizioni all'Ordine, all'Albo e al Registro dei praticanti, la conservazione della documentazione, il rilascio di certificati ed ogni altra incombenza di carattere amministrativo.

Al Tesoriere competono la tenuta delle scritture contabili, l'esecuzione dei pagamenti, la riscossione delle tasse di iscrizione e degli altri crediti dell'Ordine, la tenuta della cassa, nonché ogni altra incombenza inerente alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ordine.

## Articolo 27

(Convocazione del Consiglio)

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante lettera, telegramma o telefax, da inviarsi almeno cinque giorni prima dalla data fissata per la riunione, ma in caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta con un congruo preavviso mediante qualunque altro mezzo idoneo.

Il Presidente deve convocare senza ritardo il Consiglio quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio medesimo o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio deve comunque riunirsi almeno una volta ogni sei mesi.

Decade dalla carica il Consigliere che manchi alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza alcun giustificato motivo.

## Articolo 28

(Validità delle sedute)

Le sedute del Consiglio, quando sono state regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti; esse sono comunque validamente costituite, anche senza l'adempimento delle formalità prescritte per la convocazione, quando sono presenti tutti i Consiglieri.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

#### Articolo 29

(Deliberazioni del Consiglio)

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità prevale la deliberazione prescelta dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio debbono constare del verbale redatto sull'apposito libro sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario.

I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

#### Articolo 30

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile dell'Ordine.

Il Collegio verifica pertanto la regolare tenuta della contabilità ed esprime il proprio parere sia sul Bilancio preventivo che su quello consuntivo.

#### Articolo 31

(Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di due Revisori effettivi che rimangono in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

L'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti ha luogo nell'Assemblea degli iscritti.

Il Revisore decaduto, dimesso o deceduto è sostituito dall'iscritto che sia risultato primo fra i non eletti, il quale resta in carica fino alla scadenza dell'intero Collegio.

#### Articolo 32

(Partecipazione alle riunioni degli altri organi)

I componenti del Collegio dei Revisori debbono essere invitati alle Assemblee degli iscritti ed alle riunioni del Consiglio. I Revisori non hanno diritto ad alcuna retribuzione.

### TITOLO V

## AZIONE DISCIPLINARE

### Articolo 33

#### (Sanzioni)

Il Consiglio dell'Ordine, quando ritenga esservi luogo a provvedimento, può adottare, in relazione alla natura e gravità del comportamento tenuto dall'iscritto, applicando in quanto possibile il principio di gradualità, le seguenti sanzioni:

- a) il richiamo, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'Art. 47 della Legge 20 Febbraio 1991 n.° 28;
- b) la censura, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'Art. 48 della Legge 20 Febbraio 1991 n.° 28;
- c) la sospensione dell'esercizio professionale, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'Art. 49 della Legge 20 Febbraio 1991 n.° 28;
- d) la cancellazione dall'Albo, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'Art. 50 della Legge 20 Febbraio 1991 n.° 28;
- e) la radiazione dalla professione, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'Art. 51 della Legge 20 Febbraio 1991 n.° 28.

### Articolo 34

#### (Procedimento disciplinare)

Il Consiglio dell'Ordine, ove abbia notizia di un'infrazione disciplinare commessa da un iscritto all'Albo, dopo avere compiuto una verifica della fondatezza della notizia, provvede nel più breve tempo a convocare l'iscritto stesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale gli debbono essere contestati con chiarezza e precisione i fatti in cui è stata ravvisata l'infrazione e debbono essere indicate le norme di cui è supposta la violazione.

La lettera raccomandata deve essere spedita all'iscritto, presso la sua residenza anagrafica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione e, in caso di mancato recapito, la lettera dovrà essere nuovamente spedita, fissando eventualmente altra data di convocazione, se ciò sia necessario per il rispetto del suddetto termine. Ove il recapito della lettera raccomandata si riveli impossibile, il Consiglio provvede alla convocazione con notifica, da eseguirsi per mezzo dell'Ufficio Cursorile, nelle forme degli atti giudiziari in materia penale.

Il convocato deve comparire personalmente dinanzi al Consiglio, facendosi assistere eventualmente da un avvocato di sua fiducia, può, prima della data fissata per la convocazione, prendere visione di tutti i documenti e degli altri elementi probatori del procedimento disciplinare, produrre documenti, indurre testi, chiedere perizie ed altri mezzi di prova, depositare memorie e addurre ogni altro elemento utile alla sua difesa; se il convocato tuttavia non compare, il Consiglio- dopo avere accertato la regolarità della convocazione, può proseguire il procedimento disciplinare anche in sua assenza.

Una volta acquisiti tutti gli incumbenti e gli altri elementi eventualmente adottati dall'iscritto, il Consiglio dell'Ordine, ove ritenga che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa, applica la sanzione per essa prevista.

Le deliberazioni concernenti sanzioni debbono essere chiaramente ed esaurientemente motivate e di esse è data immediata comunicazione all'iscritto cui sono state applicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi presso la sua residenza anagrafica o presso il domicilio da lui eletto.

#### Art. 35

##### (Ricorsi)

Contro le delibere con le quali sono state irrogate sanzioni è ammesso ricorso per opposizione allo stesso Consiglio dell'Ordine entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente; il ricorso, adeguatamente motivato, deve essere inviato al Consiglio presso la sede dell'Ordine a mezzo di lettera raccomandata.

Sul ricorso per opposizione il Consiglio delibera entro i quindici giorni successivi.

Contro le medesime delibere di cui al primo comma è comunque ammesso anche ricorso gerarchico immediato alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente; il ricorso, che deve essere adeguatamente motivato e contenere precisa indicazione degli elementi probatori su cui si fonda, deve essere inviato alla Commissione a mezzo di lettera raccomandata.

Sul ricorso gerarchico la Commissione delibera entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della lettera con la quale il ricorso è stato interposto.

Ove la Commissione non si pronunci entro il termine fissato dal comma che precede, il ricorso si intende accolto.

Il ricorso, per opposizione non sospende il termine per il ricorso gerarchico. Le delibere con le quali il Consiglio irroga sanzioni disciplinari, se non sono state impugnate, divengono esecutive dopo la scadenza del termine per il ricorso alla Commissione nazionale delle Libere Professioni. I ricorsi, se tempestivamente interposti, hanno effetto sospensivo sulle delibere del Consiglio con le quali sono state irrogate sanzioni disciplinari. Le delibere emesse per decidere i ricorsi, sia dal Consiglio dell'Ordine che dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, debbono comunque essere anch'esse chiaramente ed esaurientemente motivate.

#### Articolo 36

##### (Comunicazione della sanzione agli Organi competenti)

Il Presidente è tenuto a trasmettere le deliberazioni definitive del Consiglio concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari, di cui alle lettere b), c), d) ed e) del superiore art.33, agli interessati, alla Segreteria di Stato per la Giustizia ed alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

#### Articolo 37



(Procedimento per la sanzione del richiamo)

Il procedimento disciplinare delineato nei precedenti artt. 33, 34, 35 e 36, non si applica normalmente quando si tratti di infrazioni disciplinari scusabili e di lieve entità, per le quali il Consiglio dell'Ordine ritenga di dover adottare la sanzione del richiamo.

In tal caso il procedimento disciplinare è instaurato solamente a richiesta dell'iscritto richiamato, così come stabilito dall'art. 47 della Legge 20 Febbraio 1991, n. 28.

## TITOLO VI

### BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

#### Articolo 38

(Bilancio preventivo e Conto consuntivo)

Il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo sono compilati con riferimento al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede alla redazione del Bilancio preventivo dell'esercizio futuro e del Conto consuntivo dell'esercizio decorso.

Nel primo semestre di ogni anno il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo sono sottoposti all'Assemblea dell'Ordine per la loro approvazione.

#### Articolo 39

(Redazione del Conto consuntivo)

Il Conto consuntivo tiene conto di tutte le entrate e di tutte le uscite verificatesi nel corso dell'esercizio. Le entrate e le uscite debbono essere annotate su apposito registro.

## TITOLO VII

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 40

(Norme transitorie)

Sono automaticamente iscritti all'Ordine coloro che al momento della emanazione del presente Decreto Reggenziale erano iscritti al precedente Ordine ed Albo di cui al Decreto 29 Settembre 1995 n. 110 e comunque sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione previsti dalla Legge quadro e dal presente Decreto.

Sono altresì confermate le abilitazioni professionali ed i titoli di specializzazione già convalidati dalle precedenti norme transitorie e finali del Decreto Reggenziale 29 Settembre 1995, n. 110.

Possono iscriversi al primo esame di Stato, per l'abilitazione dell'esercizio della professione che segue alle modifiche del precedente statuto, coloro che al momento dell'emanazione del Decreto Reggenziale attuale sono in possesso della laurea in: Pedagogia, Sociologia, Filosofia o lettere con Diploma di specializzazione in Psicologia, almeno biennale, conseguita presso istituzioni universitarie legalmente riconosciute e che documentino di svolgere da almeno quattro anni attività attinenti alla psicologia presso istituzioni pubbliche o private o che, pur essendo privi di specializzazione, documentino di svolgere da almeno un quinquennio un'attività che forma l'oggetto della professione di Psicologo documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica.

E' compito degli Ordini stabilire la validità di detta certificazione.

E' autorizzata l'iscrizione all'Ordine degli Psicologi e all'Albo di coloro che, ammessi all'esame di Stato in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 40 del presente Decreto, lo abbiano superato.

#### Articolo 41

(Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica)

In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è consentita a coloro i quali iscritti all'Ordine o Albo degli psicologi, laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità di avere acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica.

E' compito degli Ordini stabilire la validità di detta certificazione.

#### Articolo 42

(Esercizio di psicologi stranieri nel territorio sammarinese)

Gli psicologi stranieri e non residenti, purché regolarmente abilitati all'esercizio della professione nello Stato di provenienza secondo i parametri legislativi della Unione Europea, dell'Italia e della Repubblica di San Marino, possono svolgere l'attività in territorio sammarinese alle seguenti condizioni:

- a. che lo Stato da cui essi provengano conceda analoga facoltà agli psicologi sammarinesi;
- b. che agiscano di concerto con uno psicologo sammarinese iscritto all'Albo presso il quale debbono eleggere domicilio;
- c. che trasmettano, prima dell'inizio dell'attività, comunicazione al Presidente dell'Ordine mediante raccomandata a.r. con la quale si indichino i dati anagrafici e professionali ed il nome del collega sammarinese presso il quale è stato eletto il domicilio;
- d. che essi rispettino le norme deontologiche dettate dagli Statuti;
- e. che siano iscritti all'elenco degli psicologi stranieri autorizzati dal Presidente ad operare sul territorio secondo i criteri su elencati.

I requisiti di cui al comma precedente, lettera b), c) ed e), non sono necessari qualora siano stipulate apposite convenzioni fra l'Ordine sammarinese e quelli di altri Stati.

#### Articolo 43

(Abrogazioni)

Sono abrogati gli Statuti contenuti nei Decreti Reggenziali n.110 del 29 settembre 1995 e n.123 del 14 novembre 1995.